



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 1 del 21/01/2026

Oggetto: Bilancio Consolidato anni 2022-2023-2024 presa d'atto assenza obbligo di consolidamento

L'anno duemilaventisei e questo di ventuno del mese di gennaio alle ore _____ nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri del CONSIGLIO COMUNITARIO ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Stefano Bigiotti*

*il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 03/02/2026 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*// Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^a);

*// Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti*

.....
 PARERI ESPRESI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Facente funzione di Consiglio Comunitario

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29/07/2025, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 4/2024, è stato nominato il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale nella persona dell'Arch. Stefano Bigiotti, con il compito di procedere alle attività di liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 12 giugno 2025, garantendo, nel contempo, la gestione ordinaria dell'Ente, fino all'adozione dei decreti istitutivi delle nuove Comunità montane;

- la D.G.R. n. 447 del 12 giugno 2025, per tabulas, disciplina “l'attività di gestione ordinaria delle comunità montane”, stabilendo, per il Commissario, il compito di esercizio delle “[...] funzioni dell'ente fino all'entrata in funzione delle nuove comunità montane, che coincide con la nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 9, comma 3, legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 [...]”, ciò annumerando “[...] i poteri degli ordinari organi d'indirizzo delle comunità montane [...]”;

- in base a quanto disciplinato dalla sopra citata deliberazione “[...] detti organi provvisori, nella loro azione dovranno limitarsi al perseguitamento del corretto funzionamento della macchina burocratica, all'adozione degli atti necessari per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omissione potrebbe derivare un rilevante danno per l'ente, nonché, ove necessario, al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa [...]”;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis “Bilancio consolidato” commi 1- 3 del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014 che dispone quanto segue:

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...)"

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che, in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, che recita: "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016*";

Considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

Preso atto di quanto relazionato dall'organo di revisione economico finanziaria nelle relazioni al rendiconto degli anni 2022, 2023 e 2024 come di seguito approvate:

- la deliberazione del Commissario n..3 del 11/05/2023 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2022, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- la deliberazione del Commissario n.1 del 11/06/2025 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2023, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- la deliberazione del Commissario n..02 del 25/06/2025 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2024, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

ATTESO CHE, sulla base delle risultanze della documentazione reperita in atti, cui si rinvia, la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, in liquidazione, per gli anni 2022, 2023 e 2024, non ha detenuto partecipazioni in organismi ed enti strumentali, società controllate o partecipate ex art. 11 bis – 11 quater d.lgs. 118/2011 rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevato che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, con Deliberazione del Commissario avente i poteri della Giunta n.03 del 20/01/2026 avente ad oggetto "Individuazione - aggiornamento del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 anni 2022-2023-2024" prende atto delle risultanze agli atti e di un perimetro di

consolidamento “negativo” ovvero che, per gli anni 2024-2023-2022, non possiede, in base al principio contabile applicato al bilancio consolidato, enti o società per i quali dover procedere al consolidamento;

Constatato che, in conseguenza di tale accertamento negativo, occorre formalmente dare atto che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale non è soggetta agli obblighi di consolidamento del bilancio ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. in base al quale, stante la competenza del Consiglio Comunitario ad approvare bilanci e rendiconti, appare necessario che sia detto organo a dichiarare l'assenza o meno dei suddetti obblighi;

Considerato che l'Ente dovrà dare separata notizia di tale circostanza su Amministrazione trasparente, nella sezione bilanci;

Visto l'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato con particolare riferimento al paragrafo 3.1. ultimo capoverso che reca “*Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti*”;

Dato pertanto atto che l'Ente, non possedendo partecipazioni, non è tenuto a redigere il bilancio consolidato;

Viste le comunicazioni pervenute da Bdap in merito all'inadempienze relative alla mancata elaborazione del Bilancio consolidato relativo agli anni 2022-2023-2024;

Tenuto conto della verifica della documentazione in atti, in particolare modo dei pareri espressi dall'organo di revisione economico-finanziario, dove nella sezione relativa agli organismi partecipati ne viene certificata l'assenza per gli anni 2022-2023-2024;

Vista la relazione del Responsabile finanziario con cui veniva attestata in base alla documentazione in atti l'assenza di enti e organismi partecipati per gli anni 2022-2023-2024;

Vista l'attestazione del Segretario Comunitario in merito l'assenza di enti e organismi partecipati per gli anni 2022-2023-2024;

Ritenuto, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui sopra, deliberare in merito con effetti ricognitori in merito all'assenza di organismi partecipati relativi agli anni 2022-2023-2024;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente regolamento comunitario di contabilità;

Tenuto conto che è stato acquisito agli atti il parere positivo dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ns. prot.68 del 21/01/2026 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d. Lgs n. 267/2000; verbale n. 5 del 20/01/2026;

Acquisito sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 D.LGS 267/2000 il Commissario stante l'urgenza di provvedere, con voto favorevole;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che, dalla documentazione rinvenuta in atti, in primis dalle relazioni dell'organo di revisione economico finanziaria, risulta che per gli anni 2022, 2023 e 2024, la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, in liquidazione, non ha detenuto partecipazioni in organismi ed enti strumentali, società controllate o partecipate ex art. 11 bis – 11 quater d.lgs. 118/2011 rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;
3. di dare pertanto atto che, in base al paragrafo 3.1. ultimo capoverso dell'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, in assenza di enti o società controllate o partecipate, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la I° Comunità Montana Alta Tuscia Laziale non risulta soggetta agli obblighi di consolidamento del bilancio ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente "Amministrazione trasparente" - Sezione "Bilanci";
4. di trasmettere la presente deliberazione alla BDAP;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

